

Convenzione sulle prestazioni

tra la

Confederazione Svizzera

rappresentata dal

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Kochergasse 10, CH-3003 Berna

qui di seguito Confederazione

il

Cantone Ticino (ente responsabile)

rappresentato da

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona

qui di seguito Cantone
e la

Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CRTL)

CP 4046, 6904 Lugano

qui di seguito ente regionale

concernente il

Programma d'agglomerato del Luganese

2^a generazione 2011/2012

**Parte trasporti e insediamento
(PAL2)**

qui di seguito denominato Programma d'agglomerato del Luganese

Le parti convengono quanto segue:

1 Preambolo

- 1.1** Conformemente alla legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), la Confederazione partecipa al finanziamento di misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati. Le misure si rifanno a un programma d'agglomerato che coordina lo sviluppo degli insediamenti e dei trasporti e tiene conto dell'ambiente. Questo programma d'agglomerato è stato inoltrato alla Confederazione e successivamente esaminato. Le valutazioni sono contenute nel rapporto d'esame 2014 (cfr. Allegato 2).
- 1.2** La presente convenzione sulle prestazioni disciplina la partecipazione della Confederazione all'attuazione delle misure del programma d'agglomerato del Luganese di 2^a generazione. La partecipazione della Confederazione al programma d'agglomerato del Luganese si rifà al decreto federale del 16. settembre 2014 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015, adottato in base all'esame di tutti i programmi d'agglomerato di 2^a generazione inoltrati nel 2011/2012, comprese le misure secondo la convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato di 1^a generazione. L'aliquota di contribuzione corrisponde a un tasso del 35 % e a un contributo massimo di 31.23 milioni di franchi (livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi) per le misure cofinanziate dalla Confederazione (lista A di 2^a generazione, cfr. cap. 3.3).
- 1.3** La presente convenzione si basa sull'articolo 24 dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin; RS 725.116.21).
- 1.4** Le disposizioni di cui ai capitoli 4.2 e 5 della presente convenzione si applicano per analogia alle misure della convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato del Luganese di 1^a generazione. Nell'Allegato 4 alla presente convenzione sulle prestazioni sono riportate tutte le misure cofinanziate di 1^a generazione che definitivamente non possono essere realizzate.

2 Parti contraenti e obblighi

2.1 Parti contraenti

- 2.1.1** La competenza del DATEC per la conclusione della presente convenzione si rifà all'articolo 24 capoverso 1 OUMin.
- 2.1.2** La competenza del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino per la conclusione della presente convenzione si rifà all' art. 70 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997.
- 2.1.3** La competenza dell'organismo preposto dell'ente regionale per la conclusione della presente convenzione si rifà alla Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, del 12 marzo 1997 (RL 7.4.1.3) e Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti, del 10 luglio 2001 (RL 7.4.1.5).

2.2 Obblighi

- 2.2.1 Conformemente al capitolo 4 della presente convenzione, la Confederazione s'impegna a cofinanziare le misure di cui ai capitoli 3.1, 3.2 e 3.3 della presente convenzione sulle prestazioni. Sono fatte salve le decisioni finanziarie da parte degli organismi federali preposti.
- 2.2.2 Il Cantone si impegna, nell'ambito delle sue competenze, ad avviare e attuare le misure conformemente ai capitoli 3.1, 3.2 e 3.3 della presente convenzione. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi preposti.
- 2.2.3 Il Cantone o l'ente regionale confermano che i Comuni e gli enti regionali interessati dalle misure di cui ai capitoli 3.1, 3.2 e 3.3 della presente convenzione si sono impegnati, nel quadro delle loro competenze, ad avviare e attuare le misure secondo l'Allegato 3. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi preposti.
- 2.2.4 Il Cantone e l'ente regionale si impegnano a controllare, nell'ambito delle sue competenze, che i diversi organismi del Cantone e dei Comuni avviino e attuino tutte le misure previste. Il Cantone deve fare in modo che l'attuazione di tali misure non pregiudichi la convenzione sulle prestazioni.

3 Misure¹ rilevanti del programma d'agglomerato di 2^a generazione

Il presente capitolo elenca tutte le misure prese in considerazione oltre alle misure della convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato di 1^a generazione per la valutazione costi-benefici del programma d'agglomerato di 2^a generazione e ritenute determinanti per la definizione delle aliquote di contribuzione.

3.1 Misure di 2^a generazione non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale

Per quanto concerne le misure relative agli insediamenti e ai trasporti (non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale) elencate qui di seguito, il Cantone e l'ente regionale sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione:

N. Codice ARE	N. PA	Misura	Ufficio federale competente	Ente coordinatore del Programma d'agglomerato (PA)	Orizzonte temporale (inizio attuazione)
Insediamento (incl. il paesaggio)					
5192.2.020	I	Polo urbano	ARE	Municipio di Lugano	A

¹ Con il termine «misura/e» si intendono sempre anche «pacchetti di misure». Con il termine «misura/e parziale/i» («progetti» in caso di misure parallele) si intendono tappe di singole misure oppure singole misure di pacchetti di misure.

N. Codice ARE	N. PA	Misura	Ufficio federale competente	Ente coordinatore del Programma d'agglomerato (PA)	Orizzonte temporale (inizio attuazione)
5192.2.021	II	Città Alta	ARE	Municipi di Lugano e Massagno	A
5192.2.022	III	NQC-Nuovo Quartiere Cornaredo	ARE	Agenzia NQC	A
5192.2.023	IV	PRIPS-Piano della Stampa	ARE	Municipi di Cannobbio e Lugano	A
5192.2.024	V	CIPPS-Pian Scairolo	ARE	Commissione intercomunale Pianificazione Pian Scairolo (CIPPS)	A
5192.2.025	VI	NPV-Nuovo Polo Vedeggio	ARE	Municipi di Agno, Bioggio, Manno e Muzzano	A
5192.2.026	VII	Vedeggio Valley	ARE	Commissione intercomunale Valle del Vedeggio (CVV)	A
5192.2.027	VIII	Porta Ovest	ARE	Municipi di Cadempino, Lugano, Massagno, Savosa e Vezia	A
5192.2.028	IX	BAM-Basso Malcantone	ARE	Municipi di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa e Pura	A
		Prestazioni proprie dell'agglomerato non richieste ai fini del cofinanziamento			
5192.2.006	2.1	Piano di pronto intervento □ Sicurezza	ARE	DC	A
5192.2.010	2.5	Viabilità Pian Scairolo (CIPPS)	ARE	DC	A
5192.2.011	2.6	Viabilità Valle del Vedeggio	ARE	DC	A

Tabella 3.1

La pianificazione e la realizzazione di misure nell'ambito dell'insediamento devono avvenire in conformità con la revisione della legislazione sulla pianificazione del territorio (LPT/OPT) e con i rispettivi piani direttori cantonali.

3.2 Prestazioni proprie, priorità A di 2ª generazione

Per quanto concerne le misure infrastrutturali (non cofinanziate dalla Confederazione) elencate qui di seguito, il Cantone e l'ente regionale sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione.

N.	Misura	Costi (mio. fr.) secondo il PA
Codice ARE	N. PA	

Nessuna misura rientra in questa categoria.

Tabella 3.2

3.3 Lista delle misure, priorità A (lista A di 2ª generazione)

In virtù degli articoli 7 LFIT (RS 725.13), 17a-d LUMin (RS 725.116.2) e 24 OUMin (RS 725.116.21), nonché del decreto federale del 16. settembre 2014 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015, la Confederazione assicura il cofinanziamento delle seguenti misure. Per quanto concerne le misure elencate qui di seguito, il Cantone e l'ente regionale sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione.

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi	Contributo Confederazione [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi; contributi massimi	Ufficio federale competente	Ente responsabile del Programma d'agglomerato (ufficio cantonale)
Codice ARE	N. PA				
Sistema tram/strada					
5192.2.034	1.1	Rete tram Lugano – Bioggio – Manno Fase 1	59.91	20.97	OFT DC
Traffico lento					
5192.2.029	4.1	Rete ciclabile regionale, Fase 2 - passerella ciclopedonale sulla Tresa	1.67	0.59	OFROU DC
5192.2.031	4.1	Pista ciclabile quartiere NQC	8.37	2.93	OFROU DC
5192.2.032		Lista A TL (Allegato 1)	19.26	6.74	OFROU DC
		Totale	89.21	31.23	

Tabella 3.3

Il Cantone conferma che tutte le misure rilevanti, secondo il rapporto d'esame, per il piano direttore del presente capitolo hanno lo stato di coordinamento "dato acquisito" nel piano direttore cantonale approvato.

3.4 Lista delle misure, priorità B (lista B di 2ª generazione)

La lista seguente presenta l'orientamento dei lavori futuri. Il Cantone, l'ente regionale o la Confederazione devono giustificare, nell'ambito della revisione e dell'esame dei programmi di 3a generazione e in vista della valutazione del programma d'agglomerato, le ragioni che hanno portato all'esclusione o alla modifica di una misura di priorità B. La lista non presuppone una garanzia di finanziamento da parte della Confederazione e non comporta alcun obbligo del Cantone e dell'ente regionale. In particolare, al momento della firma della presente convenzione, il futuro cofinanziamento delle misure non è garantito né dal fondo infrastrutturale né da un altro strumento di finanziamento della Confederazione.

N.		Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi	Osservazioni della Confederazione al momento del rapporto d'esame
Codice ARE	N. PA			
Sistema tram/strada.				
5192.2.035	1.1	Rete tram Lugano – Bioggio – Manno Fase 2	169.19	<p>L'efficacia di questa misura è meno elevata di quelle simili presenti in altri programmi d'agglomerato (cfr. i risultati del confronto trasversale nel-rapporto esplicitivo). La Confederazione intravede un potenziale di ottimizzazione della misura, in particolare per i punti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della nuova linea con il traffico ferroviario regionale e nazionale • Esame di soluzioni alternative per i collegamenti Bioggio – Lugano FFS e Lugano FFS – Lugano Centro • Esame dell'influenza (domanda) concernente la realizzazione della prima tappa Ponte Tresa-Bioggio/Bioggio-Manno sulla base delle modalità relative alle questioni di capacità della seconda tappa • Scadenario a tappe dei diversi assi, in particolare dell'asse Centro-Cornaredo per il quale l'agglomerato riconosce un potenziale d'utilizzazione importante • Coordinamento della linea con la rete bus e il traffico lento <p>La Confederazione riconosce tuttavia la pertinenza della rete tram-treno e l'importanza di un collegamento efficace dei trasporti pubblici tra il Basso Vedeggio e Lugano e tra Lugano FFS e Lugano Centro. La misura viene quindi inserita nella lista B.</p>

Tabella 3.4

3.5 Misure (co)finanziabili mediante altri mezzi finanziari della Confederazione

Nel rapporto d'esame (cfr. cap. 5.3) sono elencate le misure che non possono essere cofinanziate tramite il fondo infrastrutturale, bensì mediante altri mezzi finanziari della Confederazione. Il rapporto d'esame costituisce il risultato della valutazione in un'ottica pianificatoria globale, fatti salvi i pareri, le decisioni, le procedure di approvazione e le decisioni sul finanziamento da parte degli Uffici federali competenti.

4 Finanziamento delle misure della lista A di 2^a generazione (cap. 3.3)

4.1 Contributo

- 4.1.1 Il finanziamento delle misure della lista A di 2^a generazione viene assicurato congiuntamente da Confederazione, Cantonee, se del caso, altri partner (ente regionale, Comuni, enti esteri), secondo la lista delle misure, priorità A (cap. 3.3).
- 4.1.2 La prevista partecipazione finanziaria da parte della Confederazione di 31.23 milioni di franchi (livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi, cfr. cap. 1.2) a favore del programma d'agglomerato del Luganese di 2a generazione è da considerarsi un contributo massimo che non può essere superato (art. 2 cpv. 1 e 2 del decreto federale del 16. settembre 2014 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015).
- 4.1.3 L'aliquota di contribuzione (cap. 1.2) per un programma d'agglomerato vale anche per le relative misure cofinanziate (cap. 3.3 e art. 2 cpv. 2 del decreto federale del 16. settembre 2014 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015).
- 4.1.4 La Confederazione cofinanzia le singole misure fino al contributo massimo (più IVA e rincaro) conformemente alla lista A (cap. 3.3). L'ulteriore finanziamento delle misure spetta al Cantone e, se del caso, ad altri partner (ente regionale, Comuni, enti esteri).
- 4.1.5 Se i costi per l'attuazione di una misura sono minori rispetto a quanto preventivato, la Confederazione versa soltanto la quota percentuale degli effettivi costi computabili.
- 4.1.6 Sono cofinanziati soltanto i costi computabili e comprovabili secondo le disposizioni legali (LUMin; OUMin).

4.2 Accordi sul finanziamento

- 4.2.1 Quando una misura o una misura parziale della lista A è pronta per la realizzazione, e ha un finanziamento garantito è conforme al programma d'agglomerato del Luganese e alle condizioni previste per la procedura d'esame da parte della Confederazione e le eventuali modifiche essenziali sono approvate dall'ARE, di regola entro 4 mesi dall'inoltro del dossier completo l'Ufficio federale competente (cap. 3.3) conclude con il Cantone responsabile della misura un accordo sul finanziamento basato sulla presente convenzione².
- 4.2.2 Nell'ambito del trasporto ferroviario, l'Ufficio federale competente può concludere un accordo sul finanziamento anche per le misure per le quali il finanziamento è garantito, ma che non sono ancora del tutto pronte per la realizzazione (almeno una misura parziale o un progetto). Inoltre l'impresa di trasporto diventa parte contraente (art. 17b cpv. 1 e 3 LUMin).

² Nell'ambito di una misura, mediante attribuzione di un codice ARE, possono essere stipulati uno o più accordi sul finanziamento in base alla suddivisione in misure parziali.

- 4.2.3 Su richiesta dell'ente responsabile, per concludere accordi sul finanziamento l'Ufficio federale competente può suddividere i pacchetti di misure o singole misure in misure parziali, sempre che l'attuazione della misura parziale prevista per la conclusione di un accordo sul finanziamento, da sola, risulti sensata nell'ottica dell'effetto auspicato. Per ogni accordo sul finanziamento concluso devono essere indicate le misure parziali non ancora realizzate e la corrispondente quota di mezzi federali prevista dal presente accordo deve rimanere a disposizione come riserva.

4.3 Inizio dei lavori

- 4.3.1 I lavori relativi alle misure o alle misure parziali del programma d'agglomerato di 2^a generazione cofinanziate dalla Confederazione possono essere avviati, fatto salvo il capitolo 4.3.2, solo dopo la firma del corrispondente accordo sul finanziamento.
- 4.3.2 Prima della firma dell'accordo sul finanziamento, l'Ufficio federale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori su richiesta dell'ente responsabile se l'attesa della conclusione dell'accordo sul finanziamento potrebbe comportare gravi inconvenienti. La richiesta dev'essere esaminata in tempi brevi. Nessun contributo federale è concesso per la misura in questione se i lavori sono iniziati in anticipo, senza l'autorizzazione dell'Ufficio federale competente (art. 26 LSu; RS 616.1).
- 4.3.3 In linea di massima l'inizio dei lavori relativi alle misure e alle misure parziali della lista A di 2^a generazione (cap. 3.3) è fissato entro quattro anni dalla firma della convenzione sulle prestazioni. I capitoli 4.3.1 e 6.2.1 fissano termini precisi. Lo scadenziario delle singole misure e delle misure parziali deve consentire di ottenere tempestivamente gli effetti auspicati (cfr. anche cap. 6.3). In particolare, l'avvio e l'attuazione delle misure cofinanziate devono essere armonizzati con quelli delle misure non oggetto di cofinanziamento.

4.4 Modalità di versamento

- 4.4.1 Dopo la firma della convenzione sulle prestazioni e dell'accordo sul finanziamento relativo alla misura o alla misura parziale, la Confederazione versa i mezzi finanziari necessari su domanda del Cantone responsabile della misura o della misura parziale oppure delle imprese di trasporto, secondo il capitolo 4.4.5 e fatti salvi i capitoli 4.4.2, 4.4.3 e 6.2.1-6.2.3, nell'ambito dei contributi federali concordati conformemente al capitolo 3.3.
- 4.4.2 I versamenti dei contributi federali avvengono con riserva di approvazione dei rispettivi crediti di preventivo da parte del Parlamento e delle modifiche nell'ambito del diritto federale.
- 4.4.3 I contributi federali vengono versati solo per le prestazioni effettivamente fornite nel quadro dell'avanzamento dei lavori. La richiesta di versamento, corredata dalla documentazione comprovante i costi, deve essere indirizzata all'Ufficio federale competente della misura conformemente al capitolo 3.3.
- 4.4.4 In caso di insufficiente liquidità si applica l'articolo 24a OUMin. Per l'inizio dei lavori valgono le disposizioni di cui al capitolo 4.3.

- 4.4.5 I contributi per le infrastrutture ferroviarie riguardanti il traffico d'agglomerato sono versati alle imprese di trasporto (imprese ferroviarie) mediante gli strumenti di finanziamento secondo la legislazione sulle ferrovie.

5 Controllo dell'attuazione, controllo degli effetti e controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario)

5.1 Controllo dell'attuazione

Il Cantone e l'ente regionale garantiscono che, ogni quattro anni, sia presentato all'ARE un rapporto sullo stato di attuazione delle misure concordate nella presente convenzione, secondo i requisiti dell'allegato 5. La Confederazione valuterà in particolare secondo quale scadenziario sono state realizzate le misure e quali misure sono state attuate.

5.2 Controllo degli effetti

La Confederazione svolge un controllo periodico degli effetti del programma d'agglomerato. Tale controllo mette a confronto, sulla base di indicatori, lo sviluppo preventivato con lo sviluppo effettivo. L'ARE fissa gli indicatori per il controllo degli effetti e consulta gli enti e gli Uffici federali interessati. Il Cantone e l'ente regionale mettono a disposizione della Confederazione le informazioni necessarie per svolgere il controllo degli effetti.

5.3 Controlling

- 5.3.1 Il controlling della Confederazione riguarda le misure oggetto di cofinanziamento (cap. 3.3) per le quali è stato sottoscritto un accordo sul finanziamento e comprende il controlling delle scadenze, dei costi e finanziario.
- 5.3.2 Nel settore della circolazione stradale e del traffico lento, il controlling delle misure e delle misure parziali è disciplinato nelle relative Direttive dell'USTRA.
- 5.3.3 Nel settore della circolazione ferroviaria, il controlling delle misure e delle misure parziali (progetti) è disciplinato nella Direttiva dell'UFT sul controlling, Programmi d'agglomerato.

5.4 Controlli a campione

Il servizio competente della Confederazione può effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, controlli a campione. Il Cantone e l'ente regionale mettono a disposizione la documentazione necessaria e autorizzano la Confederazione a consultare tutti i documenti e gli incarti rilevanti.

6 Adempimento, inadempimento e adempimento parziale della convenzione sulle prestazioni

6.1 Adempimento della convenzione

- 6.1.1 La convenzione è adempiuta se le misure di cui ai capitoli 3.1 (orizzonte temporale A), 3.2 e 3.3 sono attuate conformemente al programma d'agglomerato del Luganese e al rapporto d'esame della Confederazione, se le disposizioni della presente convenzione e del relativo accordo sul finanziamento sono soddisfatte e se la Confederazione ha versato i contributi conformemente ai capitoli 3.3. e 4 (incl. il rimborso di eventuali prefinanziamenti).
- 6.1.2 Per modifiche essenziali di misure conformemente al capitolo 3.1 con orizzonte temporale A, e di misure conformemente al capitolo 3.3, è necessaria l'autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Per modifiche essenziali di misure conformemente al capitolo 3.2 è necessaria l'autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), qualora la modifica dipendesse da una misura oggetto di cofinanziamento. Sono considerate essenziali le modifiche che possono avere ripercussioni tangibili sugli effetti della misura. L'autorizzazione è rilasciata se la misura modificata lascia supporre effetti comparabili o migliori, oppure se è dimostrato in quale altro modo viene compensata una perdita di effetto. L'autorizzazione va rilasciata al più presto, su richiesta dell'ente responsabile, di regola entro 30 giorni dall'inoltro del dossier completo.
- 6.1.3 È considerata una modifica anche la sostituzione di misure parziali di un pacchetto di misure.
- 6.1.4 La modifica di misure intervenute dopo la firma dell'accordo sul finanziamento è disciplinata nell'accordo stesso. L'autorizzazione di modifiche essenziali ai sensi del capitolo 6.1.2 da parte dell'Ufficio federale competente può avvenire solo previa intesa con l'ARE.

6.2 Adempimento parziale o mancato adempimento della convenzione

- 6.2.1 Se singole misure³ cofinanziate non possono essere realizzate entro il 2027, il diritto al relativo aiuto finanziario decade. Il diritto decade altresì se il Cantone comunica per iscritto alla Confederazione che si rinuncia definitivamente all'avvio o all'attuazione di una misura. I contributi federali già versati devono essere restituiti. Sono fatte salve le conseguenze giuridiche di cui ai capitoli 6.2.3-6.2.5.

³ Con il termine «misura/e» si intendono sempre anche «pacchetti di misure». Con il termine «misura/e parziale/i» («progetti» in caso di misure parallele) si intendono tappe di singole misure oppure singole misure di pacchetti di misure.

- 6.2.2 Se una misura viene attuata solo parzialmente o modificata senza l'autorizzazione scritta della Confederazione, quest'ultima, qualora si supponga che gli effetti della misura in questione siano effettivamente minori rispetto a quelli attesi nell'ambito dell'esame, può ridurre il contributo per essa riservato oppure, qualora si supponga che gli effetti siano notevolmente minori, rifiutare interamente il corrispondente contributo riservato, come pure esigere la restituzione dei contributi già versati. Sono fatte salve le conseguenze giuridiche di cui ai capitoli 6.2.3-6.2.5.
- 6.2.3 Se nell'ambito di un controllo dell'attuazione o di un controllo a campione dovesse emergere che una misura, una misura parziale o un gruppo di misure non sono stati avviati e attuati o lo sono stati in modo insufficiente, la Confederazione può sospendere la conclusione di nuovi accordi sul finanziamento delle misure correlate con quelle non realizzate. Nel caso in cui una misura non avviata né attuata oppure avviata e attuata in modo insufficiente abbia notevoli ripercussioni sull'attuazione del piano globale del programma d'agglomerato e sui suoi effetti, la Confederazione può sospendere la conclusione di nuovi accordi sul finanziamento di misure e misure parziali. La sospensione è revocata non appena la lacuna in sede di attuazione è colmata o se il diritto all'aiuto finanziario decade per motivi di tempo o in seguito a rinuncia (cfr. capitolo 6.2.1).
- 6.2.4 I mezzi finanziari previsti per le misure di cui al capitolo 3.3, che non sono stati rivendicati in base ai capitoli 6.2.1-6.2.2, rimangono nel fondo infrastrutturale. Saranno messi a disposizione di tutti gli agglomerati per le misure delle prossime generazioni del programma Traffico d'agglomerato e non possono essere utilizzati dal Cantone (e dagli enti regionali) per cofinanziare la realizzazione di altre misure della stessa generazione. Fanno eccezione le misure parziali che, nell'ambito dello stesso pacchetto di misure, possono essere sostituite da nuove misure parziali con effetti paragonabili.
- 6.2.5 In subordine si applicano le disposizioni della legge sui sussidi (art. 28 ss. LSu).

6.3 Considerazione dello stato di attuazione delle misure nell'ambito della valutazione del programma d'agglomerato di generazioni successive

Lo stato di attuazione delle misure e gli effetti del programma d'agglomerato (cap. 5.1 e 5.2) saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione delle generazioni successive del programma d'agglomerato.

7 Modifica della convenzione sulle prestazioni

7.1 Modifica ordinaria della convenzione sulle prestazioni

- 7.1.1 La presente convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato del Luganese di 2ª generazione viene di regola esaminata ogni quattro anni e se del caso modificata. Ciò avviene per quanto possibile nel quadro della conclusione di convenzioni sulle prestazioni concernenti progetti d'agglomerato di generazioni successive.
- 7.1.2 Se gli enti responsabili del programma d'agglomerato non inoltrano un programma rielaborato, rinunciano ai contributi federali per la tappa di finanziamento successiva. Sono fatti salvi i diritti al finanziamento delle misure di cui ai capitoli 3.3 e 6.2.3.

7.2 Modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni

- 7.2.1 Le parti s'impegnano a informarsi reciprocamente su eventuali modifiche delle condizioni generali caratterizzate da ripercussioni che non possono essere trattate nel quadro di una modifica ordinaria.
- 7.2.2 Una modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni presuppone una domanda scritta, accompagnata da una giustificazione, inviata all'altra parte ed è possibile soltanto su base consensuale. È fatta salva la clausola *rebus sic stantibus*.

8 Clausola di salvaguardia

Se una disposizione della presente convenzione sulle prestazioni risulta completamente o parzialmente inefficace, la validità giuridica complessiva della convenzione non viene intaccata; l'obiettivo auspicato dalla disposizione in questione deve essere raggiunto nel limite del possibile.

9 Diritto applicabile e rimedi giuridici

- 9.1 Sono valide segnatamente le disposizioni della legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), della legge federale e dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2 / OUMin; RS 725.116.21) e in subordine della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1).
- 9.2 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).

10 Entrata in vigore della convenzione sulle prestazioni

La convenzione entra in vigore al momento della firma delle parti.

11 Ordine di importanza


I seguenti documenti sono parte integrante della presente convenzione; in caso di controversia, vale il seguente ordine di importanza:

1. Testo della presente convenzione
2. Lista delle misure per l'attuazione della strategia TL (cap. 3.3); Allegato 1
3. Rapporto d'esame della Confederazione del 26.02.2014, compreso l'Allegato 3 con adeguamenti successivi al 26.02.2014; Allegato 2
4. Convenzione sulle prestazioni di 1a generazione del 02.03.2011, compreso l'Allegato 4 della presente convenzione sulle prestazioni della 2a generazione
5. Programma d'agglomerato Luganese, Parte trasporti e insediamento, 2011/2012
6. Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2^a generazione del 14 dicembre 2010
7. Direttive USTRA relative alle misure di circolazione stradale e traffico lento (in tedesco)
8. Direttiva dell'UFT sul controlling, Programmi d'agglomerato

La presente convenzione è redatta in 3 versioni originali. Ogni parte ne riceve una.

Berna, 13. 2. 2015

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni



Capo del Dipartimento, Doris Leuthard

La presente Convenzione è ratificata

Il consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

mediante RG CdS no. 58 2 8

del 17 DIC. 2014

Il Presidente, ~~Manuele Bertoli~~




Il Cancelliere, Giampiero Gianella


Lugano, 02.12.2014

la Commissione regionale dei trasporti del Luganese

CRTL
COMMISSIONE REGIONALE
DEI TRASPORTI DEL LUGANESE
CP 4046
6904 LUGANO



Il Presidente, Giovanni Bruschetti



Il Segretario, Paolo Della Bruna

Distribuzione: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Cantone e Commissione regionale dei trasporti del Luganese

Allegati:

- Allegato 1: Lista delle misure per l'attuazione della strategia TL (n. 3.3)
- Allegato 2: Rapporto d'esame della Confederazione del 26.02.2014, compreso l'Allegato 3 con adeguamenti successivi al 26.02.2014
- Allegato 3: Conferma concernente l'avvio e l'attuazione delle misure (incl. decisioni e decreti, accordi e/o rinvii ai piani direttori regionali e/o cantonali vincolanti per i Comuni e/o gli enti regionali)
- Allegato 4: Lista delle misure cofinanziate di 1^a generazione della convenzione sulle prestazioni che definitivamente non possono essere realizzate entro il 2027 (CP 1^a gen., cap. 3.3)
- Allegato 5: Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 3a generazione, capitolo 6.3

Allegato 1 Lista di misure nel benchmark Traffico lento

Priorità A

Nr.		Misure/pacchetti di misure	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi*	Contributo federale [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi; contributi massimi*
Codice ARE	N. PA			
5192.2.030	4.1	Rete ciclabile regionale, Fase 2 - completamento della rete ciclabile regionale - pacchetto	19.26	6.74
Totale			19.26	6.74
5192.2.032		Strategia TL_Lista A	19.26	6.74

Tabella A1.1

*Vi può essere una differenza tra il totale dei costi e la strategia TL lista A. Tale differenza si spiega con gli arrotondamenti effettuati; fanno stato i contributi della strategia TL lista A.

Nessuna riduzione in funzione del benchmark (cfr. metodo nel rapporto esplicativo)

Per modificare le misure valgono le disposizioni di cui ai capitoli 6.1.2 e 6.1.3.

Priorità B

N.		Misure/pacchetti di misure
Codice ARE	N. PA	
008		Completamento di una rete di percorsi pedonali e ciclistici 1a parte

Tabella A1.2


3a
↓
**Allegato 3: Conferma concernente l'avvio e l'attuazione delle misure
(cap. 3.1, 3.2, 3.3 della Convenzione)**

La CRTL conferma che l'attuazione delle misure del PAL2 - di cui sono competenti anche i Comuni - è in corso. Tutti i Municipi interessati hanno avviato le procedure di loro competenza (pianificatorie e finanziarie) o si sono espressamente impegnati in tal senso. Nella tabella allegata sono elencate le misure la cui attuazione compete i Comuni o altri enti.

Commissione regionale dei trasporti del Luganese

Il Presidente:


Giovanni Bruschetti



CRTL
COMMISSIONE REGIONALE
DEI TRASPORTI DEL LUGANESE
CP 4046
6904 LUGANO

Il Segretario:

Paolo della Bruna



Lugano, novembre 2014

Misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale (priorità A) (cap. 3.1 della Convenzione)

N.		Misura	RESPONSABILE
Codice ARE	N. PA		
<i>Insedimento (incl. il paesaggio)</i>			
5192.2.020	I	Polo urbano	Municipio di Lugano
5192.2.021	II	Città Alta	Municipi di Lugano e Massagno
5192.2.022	III	NQC-Nuovo Quartiere Cornaredo	Agenzia NQC
5192.2.023	IV	PRIPS-Piano della Stampa	Municipi di Canobbio e Lugano
5192.2.024	V	CIPPS-Pian Scairolo	Commissione intercomunale Pianificazione Pian Scairolo (CIPPS)
5192.2.025	VI	NPV-Nuovo Polo Vedeggio	Municipi di Agno, Bioggio, Manno e Muzzano
5192.2.026	VII	Vedeggio Valley	Commissione intercomunale Valle del Vedeggio (CVV)
5192.2.027	VIII	Porta Ovest	Municipi di Cadempino, Lugano, Massagno, Savosa e Vezia
5192.2.028	IX	BAM-Basso Malcantone	Municipi di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa e Pura

Allegato 4

Lista delle misure cofinanziate della convenzione sulle prestazioni di 1^a generazione che non possono definitivamente essere realizzate entro il 2027 (CP 1^a gen., cap. 3.3)

Se singole misure o misure parziali figuranti nella lista delle misure cofinanziate non possono essere realizzate entro il 2027, il diritto al relativo aiuto finanziario decade. Tale diritto decade altresì se le parti contraenti non s'impegnano ad avviare o attuare una misura. I contributi federali già versati per le misure che non possono essere realizzate entro il 2027 devono essere rimborsati.

Le tabelle riportate di seguito nel presente allegato si basano sulle tabelle contenute nel capitolo 3.3 nonché sull'allegato 1 della convenzione sulle prestazioni di 1^a generazione. Conformemente alla convenzione sulle prestazioni di 1^a generazione, nelle seguenti tabelle vanno inseriti i dati relativi alle misure che non possono definitivamente essere realizzate entro il 2027. Nella colonna «Motivazione» vanno riportati i motivi, comprensibili e imperativi, per cui non è possibile realizzare definitivamente le misure in questione entro il 2027 (p. es. rifiuto definitivo delle decisioni necessarie per la realizzazione da parte degli aventi diritto al voto o del Parlamento, decisione del Tribunale passata in giudicato oppure esaurimento senza successo di tutte le possibilità che erano a disposizione per raggiungere l'attuazione della misura in questione (semmai modificata)). In queste tabelle non vanno elencate eventuali modifiche di misure.

I firmatari confermano che le misure elencate nel presente allegato non sono state realizzate. Di conseguenza la convenzione sulle prestazioni di 1^a generazione è adeguata.

A4.1 Lista delle misure e pacchetti di misure, priorità A (lista A)

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincarato e IVA esclusi	Contributo Confederazione [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincarato e IVA esclusi; contributi massimi	Ufficio federale competente	Motivazione
Codice ARE	N. AP				
Nessuna misura					

Tabella A 4.1

A4.2 Lista delle misure e pacchetti di misure per la realizzazione della strategia TL Lista A

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi	Contributo Confede- razione [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi; contributi massimi	Ufficio federale competente
Codice ARE	N. AP			

Nessuna misura

Tabella A 4.2

Allegato 5 Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 3a generazione, capitolo 6.3

6.3 Reporting sull'attuazione

La parte descrittiva del reporting sull'attuazione sarà d'ora in poi integrata nel programma d'agglomerato. Non si dovrà quindi più preparare un rapporto d'attuazione distinto, com'è stato il caso sinora. Insieme allo scenario auspicato e alle strategie settoriali che ne derivano, il reporting sull'attuazione servirà da importante base di riferimento per determinare le misure nel programma di 3a generazione. Questo cambiamento è giustificato dal fatto che, con l'aumento del numero di generazioni dei programmi d'agglomerato, diventa essenziale verificare la congruenza dei contenuti delle misure tra una generazione e l'altra. Si deve cioè poter ripercorrere la genesi e lo sviluppo delle misure attraverso le varie generazioni di programmi, nonché identificare le modalità d'intervento adottate nel quadro del programma in corso quando determinate misure di programmi precedenti non sono state implementate come previsto. Il programma d'agglomerato dovrà quindi contenere un breve resoconto dello stato d'attuazione delle misure relative ai programmi d'agglomerato delle generazioni precedenti: il resoconto può essere sommario per le misure attuate secondo i piani e più specifico per quelle che, per ragioni materiali o di tempo, non sono state implementate secondo la tabella di marcia prevista. Trattandosi della 3a generazione di programmi d'agglomerato, il resoconto dovrà vertere innanzitutto sull'attuazione delle misure relative ai programmi di 1a generazione, mentre per quanto riguarda la 2a generazione di programmi, il focus sarà diretto sullo stato d'avanzamento secondo i piani delle misure della lista A. Mentre la parte descrittiva va ripresa direttamente nel programma d'agglomerato, le tabelle sullo stato d'attuazione delle misure contenute nella convenzione sulle prestazioni dovranno figurare anche in futuro in uno degli allegati del programma⁴. Le tabelle devono illustrare nel modo più aggiornato possibile lo stato d'attuazione delle misure al momento dell'inoltro del programma d'agglomerato.

Le tabelle devono anche fornire indicazioni sull'avanzamento dei progetti urgenti. Per garantire un quadro uniforme dello stato d'attuazione delle misure di tutti i programmi d'agglomerato i dati riportati nelle tabelle devono riferirsi al **31.03.2016** (data di riferimento). Le tabelle contenute nel reporting sull'attuazione devono fornire indicazioni sui seguenti elenchi di misure:

- progetti urgenti;
- misure infrastrutturali che figurano nella lista A dei programmi d'agglomerato di 1a o 2a generazione secondo la convenzione sulle prestazioni;
- misure finanziate integralmente dall'agglomerato che figurano nella lista A dei programmi d'agglomerato di 1a o 2a generazione secondo la convenzione sulle prestazioni;
- misure non cofinanziate con i mezzi del fondo infrastrutturale che riguardano i trasporti e che figurano nella lista A dei programmi d'agglomerato di 1a o 2a generazione secondo la convenzione sulle prestazioni;
- misure non cofinanziate con i mezzi del fondo infrastrutturale che riguardano gli insediamenti e che figurano nella lista A dei programmi d'agglomerato di 1a o 2a generazione secondo la convenzione sulle prestazioni;
- misure che figurano nella lista B dei programmi d'agglomerato di 1a o 2a generazione (lista B secondo i rapporti d'esame, incluse le misure finanziate integralmente dall'agglomerato).

⁴ Il rapporto non sostituisce il controlling della gestione del fondo, ma lo completa, in particolare perché riporta anche le misure che non sono cofinanziate ma che sono parte integrante della convenzione sulle prestazioni (ad es. misure che riguardano il settore insediamenti).

Se non viene inoltrato un programma d'agglomerato di 3a generazione, si può rinunciare alla parte descrittiva del rapporto sullo stato di attuazione; in questo caso il rapporto viene redatto sulla base delle tabelle.

Le tabelle sono elaborate dall'ARE (lista delle misure con indicazioni per l'inoltro del programma d'agglomerato e l'esame della Confederazione) e trasmesse agli agglomerati entro l'estate 2015. Gli agglomerati devono fornire indicazioni sui seguenti aspetti:

Misure nel settore dei trasporti

Costi d'investimento	Stima aggiornata dei costi, compresi rincaro e IVA (si/no) e data di riferimento
Inizio della realizzazione/costruzione	Anno di inizio della realizzazione/della costruzione
Messa in servizio	Anno della messa in servizio
Spiegazioni/tappe previste fino all'inizio della realizzazione/costruzione	Descrizione delle procedure e delle tappe necessarie fino all'inizio della realizzazione/costruzione, incluso uno scadenziario; spiegazioni in caso di non realizzazione o di modifica delle misure

Misure nel settore degli insediamenti

Spiegazioni/tappe previste fino all'inizio della realizzazione/costruzione	Descrizione delle procedure e delle tappe necessarie fino all'inizio della realizzazione, inclusi uno scadenziario/ <i>milestone</i> per la realizzazione (audizioni/consultazione, messa in vigore o fasi della procedura per determinare i contenuti attraverso i piani direttori e i piani di utilizzazione); spiegazioni in caso di non realizzazione o di modifica delle misure.
Inizio della realizzazione/costruzione	Anno dell'inizio della realizzazione/della costruzione